

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi; (omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

04) -sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";
-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.591-603-607-614 e 624 del 2019;

-O.C.D.P.C. nn.625-634-650-670-683 e 697 del 2020;

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01) -di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02) -di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03) -di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

04) -di km. 34,00 circa, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno

18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

ALTRESÌ:

-Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;

-che con D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123), all' art.16-sexies ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile*", al comma 2 veniva disposto: "*2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità [...] la durata dello stato di emergenza [...] è prorogata fino al 28 febbraio 2018. [...]*";

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto: "*1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.*", pertanto sino al 27 agosto 2018;

-che con Decreto Legge 29 maggio 2018, n.55 (convertito in Legge 24 luglio 2018, n. 89), recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nel cui allegato viene riportato: "*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 -bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018"*;

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*" nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "*All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)*

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "*«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019» (...)*";

-che il primo periodo del comma 4-quater (introdotto dal D.L. n.123/2019 convertito in L. n.156/2019) dell'art.1(Ambito di applicazione e organi direttivi) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., testualmente prevede:

"*4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.*";

ACCERTATO:

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. INGV comunicazione dal sito ufficiale) del 24 Agosto 2020, ha determinato oltre 118.000 eventi sismici, di cui: 1182 di magnitudo compresa tra 3 e 3.9; 66 di magnitudo compresa tra 4 e 4.9; 9 di magnitudo compresa tra 5 e 5.9 e n.2 di magnitudo superiore a 6;

CONSIDERATO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che, per quanto sopra riportato, la parte del territorio di questo Comune, (quella più ad ovest rispetto alla sede municipale) molto più vicina agli epicentri sopra descritti, ha avuto degli "effetti macrosimici" anche superiori a quelli del capoluogo, che hanno determinato:

-l'emissione di circa 250 ordinanze per edifici inagibili e parzialmente agibili;

-lo sgombero di ben oltre il 10% della popolazione;

INOLTRE:

-Il Comune, come la gran parte dei comuni marchigiani, è stato colpito in modo continuativo, a partire dal mese di novembre 2013, da eccezionali "eventi" meteorologici, ed in particolare:

-eccezionali nevicate dei giorni 16 gennaio 2017 e successivi; (cfr. "RAPPORTO DI EVENTO" Maltempo Gennaio-Febbraio 2017 (aggiornato al 08.03.2017) emesso dalla Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile-Centro Funzionale per la Meteorologia, l'Idrologia e la Sismologia") per le quali il Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 Gennaio 2017 ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza adottato con delibera 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese. Stato di emergenza, poi prorogato con delibera del 10 febbraio 2017 per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017)

TENUTO CONTO:

-che lo stato di emergenza veniva prorogato da ultimo con l'art.57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) comma 1 del D.L. 14.08.2020, n.104 (G.U. n.203 del 14.08.2020), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", testualmente dispone:

"1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; (...)**»;

-che in conseguenza a quanto sopra (eventi meteorologici e sismici), il territorio del Comune di Roccafluvione risulta sottoposto a stato di emergenza (ad esclusione del periodo dal 07 giugno 2016 al 24 agosto 2016, quindi per soli 79 giorni) ininterrotto a partire dal 10 gennaio 2014 sino a tutto il 31 dicembre 2021, quindi per ben 2.832 giorni (circa novantaquattro mesi);

CONSIDERATO:

-che il decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", all'art.9-undecies disponeva "Destinazione al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello stato";

-che una parte del suddetto fondo corrispondente a 26,8 milioni di euro è destinata con apposita ordinanza del Commissario Straordinario ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.Lgs. 17 ottobre 2016 n.189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n.229 con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000,00euro per ciascun comune a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario Straordinario;

TENUTO CONTO:

-della nota a firma del Commissario Straordinario Prot. CGRTS-0008472 del 21.04.2020, acquisita al Protocollo del Comune di Roccafluvione in data 21/04/2020 al n. di Protocollo 3406 nella quale si invitavano i sindaci dei comuni destinatari dei contributi di cui all'art. 9-undecies a

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

trasmettere le relative proposte progettuali attraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le indicazioni fornite con la richiamata nota;

VISTA:

-la nota trasmessa al Commissario Straordinario Prot. n.3775 del 04/05/2020 con la quale il Comune di Roccafluvione rimetteva la scheda tecnica inerente il progetto denominato "Piano di emergenza comunale - spazi coperti multifunzione, copertura campo da tennis da destinare ad attività di primo soccorso e ammassamento" al fine di intercettare le risorse (200.000,00euro) messe a disposizione dal ex.articolo 9-undetricies del decreto legge n.123 del 2019;
-che lo stesso si impegnava a realizzare il progetto secondo i termini illustrati nell' allegata "Scheda Progetto" compilata con i dati in possesso del richiedente al momento dell'invio della stessa.

TENUTO CONTO:

-della nota del commissario straordinario prot. n.CGRTS-0016161-P-03/07/2020, acquisita al protocollo comunale in data 03/07/2020 prot. n.5528, con la quale lo stesso commissario straordinario trasmetteva l'ordinanza n.104/2020 unitamente all'elenco degli interventi ammessi a contributo;
-dell'ordinanza 29 giugno 2020 (ORDINANZA n.104/2020) "Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.Lgs. 17 ottobre 2016 n.189, con meno di 30.000 abitanti";
-dell'allegato n.1 alla suddetta ordinanza nel quale vengono riportati i comuni beneficiari di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.Lgs. 17 ottobre 2016 n.189, con meno di 30.000 abitanti;
-dell'allegato n.2 alla suddetta ordinanza nel quale vengono riportati gli interventi ammessi al contributo per ogni comune beneficiario di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.Lgs. 17 ottobre 2016 n.189, con meno di 30.000 abitanti;
-che il Progetto del Comune di Roccafluvione, "Lavori di realizzazione spazi coperti multifunzione da destinare ad attività di primo soccorso e ammassamento", risulta inserito all'interno dell'allegato n.2 e beneficiario del contributo richiesto pari ad 200.000,00euro;
-che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro un anno dalla pubblicazione della suddetta ordinanza 104/2020;

CONSIDERATO:

-l'articolo n.3 dell'ordinanza n.104/2020 dove al comma 1 si riporta:
(omissis)
...i comuni di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza predispongono il progetto esecutivo degli interventi proposti...
(omissis)

DATO ATTO:

-che lo stato della progettazione dell'opera ad oggi verte allo studio di fattibilità predisposto da codesto servizio OO.PP. con il seguente quadro economico di massima:

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO	COSTO
ATTIVITA' TOTALI PARZIALI	
Importo base di gara comprensivo di manodopera ed Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
1) soggetti a ribasso	€
148.800,00	
2) eventuali servizi e forniture	€ 0,00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Totale parziale quadro A	€ 148.800,00	€
155.000,00		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche (art.D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)	€ 2.560,00	
B.1.1 Indagini (Relaz geolog etc)		€
2.000,00		
B.1.2 Progettazione D.L., Collaudo	€ 17.000,00	
B.2 Allacciamenti		€
1.500,00		
B.3 Imprevisti, accantonamenti spese generali	€ 1.332,80	
B.4 IVA/Oneri		€
20.607,20		

Totale parziale quadro B	€ 45.000,00	
€ 45.000,00		

**Totale generale del progetto
(inclusa IVA)
€ 200.000,00**

DATO ATTO:

-che il Comune di Roccafluvione per le attività emergenziali e di ricostruzione pubblica e privata, conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, ha istituito, come ordinanze del commissario straordinario l' "Ufficio Sisma";

-che ad oggi l' "Ufficio Sisma" è composto da numero 4 unità di personale:

PERSONALE AMMINISTRATIVO

-Geom. Romanelli Simona

PERSONALE TECNICO

-Dott. Ing. Danila Silvi;

-Dott. Ing. Teodorico Centobuchi;

-Geom. Emidio Ortolani;

-che il personale tecnico nelle figure del:

-Dott. Ing. Danila Silvi;

-Geom. Emidio Ortolani;

sono gestite dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio;

DATO ATTO:

-che il suddetto personale, come sopra impiegato, oltre ai molteplici adempimenti inerenti la "ricostruzione pubblica" e "ricostruzione privata" è tutt'ora operato negli adempimenti e procedure relative alla "fase di emergenza" (messa in sicurezza immobili e infrastrutture nonché tutti gli adempimenti e attività conseguenti alle n.19 "zone rosse" individuate sul territorio comunale con Ordinanza sindacale n.207 del 14.11.2016);

TENUTO CONTO:

-che, come facilmente desumibile, dette figure risultano notevolmente oberate ed inoltre questo Comune non dispone della necessaria strumentazione tecnica e software, indispensabile alla progettazione;

RAVVISATO in conseguenza a quanto sopra:

-che dette figure risultano "indisponibili" alla redazione della fase di progettazione dell'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO:

-che le prestazioni di "progettazione esecutiva", necessaria per dar corso agli adempimenti dei comuni così come indicati nell'art.3 dell'ordinanza n.104/2020, non possono essere espletate:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-né "dal personale dipendente";
-né "dal personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis" del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205;

ACCERTATO:

-che risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui al all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto." (cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55);

PRESO ATTO:

dell'art.24(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO:

-che ad oggi, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;
-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;
-che pertanto sussistono le condizioni previste dalla lett.d) del comma 1 dell'art.24 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

-dell'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione definitiva e/o esecutiva, elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i." dell'opera in argomento, al netto di IVA e Contributi integrativi, è stimata in circa € 36.297,52 oltre CNPAIA 2% ed IVA 22% del quadro economico dello <Studio di fattibilità> redatto da questo servizio OO.PP. e con sopra riportato;
-che l'incarico del servizio d'ingegneria e architettura di che trattasi dovrà riguardare:

-(FASE A): Progettazione esecutiva

Aa)-predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

Ab)-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, ed aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con

delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Ac)-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, ed aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Ad)-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzioni lavori) di cui agli articoli 101 c.3, 102 e 111 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. (art.147 e seg. D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.), contabilità dei lavori (art.203 e seg. D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.), tenuto conto degli art.111 c.2 e 216 c.17 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 dello stesso Decreto.

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per la realizzazione degli:

"PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO" nel Comune di Roccafluvione."

RITENUTO:

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

PRESO ATTO:

-dell'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Cap.IV (Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro", sub-paragrafo 1.3.1, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs.56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11.10.2017;

-dell'art.36 (Contratti sotto soglia) comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che l'art.42 (Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale,

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

-che l'art.95(Criteri di aggiudicazione dell'appalto) commi 3 lett. b), 4 lett. b):

"3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

(omissis)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

(omissis)

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

(omissis)

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);"

(omissis)

DATO ATTO inoltre:

-che l'art.328(Mercato elettronico) comma 1 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., testualmente disponeva:

"1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice."

-che l'art.217(Abrogazioni) comma 1, lett.u), del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:

"u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;"

(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:

"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

CONSIDERATO:

-che in conseguenza a quanto sopra, per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, il ricorso al MEPA appare "possibile", ma non "obbligatorio";

PRESO ATTO:

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;

[X]-Servizi;

[]-Forniture;

pertanto:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

- []-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;
- [X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016, in quanto:
- ()-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro; (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)
 - (X)-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro; (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)
 - ()-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; (cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)
 - ()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione; (cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)
- []-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- [X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:
- [X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:
- ()-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro; (cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)
 - (X)-non risultano reperibili, in quanto: *Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;* (cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
 - ()-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto: (cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
 - ()-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative; (cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
 - ()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione; (cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

PRESO ATTO IN PARTICOLARE:

-dell'art. 34 (Qualificazione dei professionisti) commi: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, che testualmente dispone:

"1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.”;

DATO ATTO:

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione esecutiva dell'opera in argomento, per le finalità di cui all'Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020 all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione esecutiva, verifica e validazione progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché agli incarichi che questa stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

-che l'Ing. Trovarelli Francesco di Ascoli Piceno (AP), laureato in ingegneria civile-edile, “garantisce la qualità della prestazione” (cfr. curriculum vitae acclarato al protocollo comunale n.4203 del 11.05.2019, nonché da quello nell'elenco speciale professionisti del sito del “Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016”) ed in particolare nella sezione “Principali esperienze maturate, in qualità di libero professionista, nell'ambito di commesse conferite da Pubbliche Amministrazioni” del curriculum vitae acclarato al protocollo comunale al n.4203 del 11.05.2019;

-che l'Ing. Trovarelli Francesco di Ascoli Piceno (AP), risulta altresì iscritto a far data dal 17.03.2017, nell'“Elenco speciale dei professionisti” di cui all'art.34 comma 1 del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

-che si indica nei limiti delle proprie competenze e, “(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)” sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Ing. Trovarelli Francesco di Ascoli Piceno (AP), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici sopra descritti inerenti il progetto denominato “PIANO DI EMERGENZA

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO" nel Comune di Roccafluvione."

TENUTO CONTO:

-che l'art.24(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8 del D. Lgs. n.50/2006 e s.m. e i., testualmente dispone:

"8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.";

-del D.M. della Giustizia 17.06.2016, recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

CONSIDERATO:

-che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:
a)-del "valore dell'opera" (V) stimato, pari ad € 155.000,00 (studio di fattibilità

redatto dal servizio OO.PP.);

b)-delle "prestazioni da affidare"; (progettazione esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, verifica e validazione

progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo);

scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 36.297,52 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

RITENUTO:

-di poter utilizzare al fine del conferimento dell'incarico di che trattasi lo "schema di convenzione" come da modello in uso presso questo servizio;

TENUTO CONTO:

-che in applicazione di quanto sopra, con nota di questo Comune prot.6534 del 31.07.2020, si invitava l'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP) a rimettere:

"(...)offerta, esclusivamente a mezzo PEC, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., per servizio tecnico inerente la (FASE A), nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione dei lavori di: "Piano di emergenza comunale - spazi coperti multifunzione - Copertura campo da tennis da destinare ad attività di primo soccorso e ammassamento";

TENUTO CONTO:

-della nota Prot.n.2187 del 26/02/2020 con la quale il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio nella persona del Geom. Carlo Trobbiani nominava Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della "progettazione", "affidamento" ed "esecuzione" dell'intervento in oggetto il Geometra Emidio Ortolani - personale componente l'"Ufficio Sisma";

CONSIDERATO:

-che con nota in data 01/03/2021, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.2318 del 01.03.2021, l'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- 2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i.;
- 3)-Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso;

DATO ATTO:

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 1 di cui sopra testualmente dichiara:
(omissis)

1)-Requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, di cui all'agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

1a)-di essere iscritto all'Ordine/Collégio degli/~~dei~~ Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.725 in data 17.06.1987;

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

1f)-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1g)-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h)-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

1j)-di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;

1k)-che il proprio indirizzo di "posta certificata" è il seguente:

francesco.trovarelli@ingpec.eu;

-che il proprio indirizzo di "posta elettronica" è il seguente:

trovarelli.ing@libero.it;

1l)-di essere a conoscenza e di accettare, fin da ora, le modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni dati di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679, in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento del servizio di che trattasi;

1m)-di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui risultasse affidatario dell'incarico di che trattasi, a presentare la stessa entro i termini dati dall'amministrazione.

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

di offrire, per il servizio tecnico di Progettazione esecutiva così come indicato nella sopracitata FASE A) e relative sottocategorie Aa), Ab), Ac) Ad) ovvero Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione esecutiva dei lavori di « PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO », il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara:	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)	Corrispettivo, netto offerto:
€ 36.297,52	In cifre: 47,65%	in cifre: € 19.000,00
	in lett.: (quarantasettevirgolasessantacinquepercento)	in lett.:diciannovemila/00

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-Che il "corrispettivo netto offerto" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

-Che ai sensi dell'art.31 comma 8, ultimo periodo D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.e i., intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- progettazione e Direzione Lavori Impianti;
- certificazione per acustica;

Cod.Fisc. TRVFNC61B04A462J

P.IVA 01275550448".

CONSIDERATO:

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio per "progettazione esecutiva, verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori ed assistenza al collaudo", inerente i lavori di « **PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**», come da offerta dell'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 47,65% su corrispettivo a base di gara;

TENUTO CONTO inoltre:

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ad oggetto:

"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

VISTO:

-in applicazione dell'art.36 comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-le Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare il sub-paragrafo "4.2.1 I requisiti generali e speciali" che testualmente riporta:

"4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.";

VISTO:

-l'art.80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

TENUTO CONTO:

-che, per quanto concerne "il possesso da parte sua (operatore economico) dei requisiti di carattere generale", lo stesso, ai nn. 1b), 1c), 1d) e 1e) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

(omissis)

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

1f)-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1g)-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h)-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

1m)-di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui risultasse affidatario dell'incarico di che trattasi, a presentare la stessa entro i termini dati dall'amministrazione.

CONSIDERATO:

-che l'art.80(Motivi di esclusione) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5."

RITENUTO:

-procedere alla verifica degli ulteriori requisiti di carattere speciale come previsto dalle linee guida n.4 dell' ANAC al punto 4.2.3;

-che con nota prot. n.2448 è stata richiesta la regolarità contributiva alla cassa di previdenza la quale, con nota assunta al protocollo 2428, ha riscontrato che l'Ing. Francesco Trovarelli alla data del 03/03/2021 risulta regolare con gli adempimenti contributivi;

-che con nota prot. n.2499 è stata richiesta la verifica del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica;

VISTO:

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi: 7, 9, 10 lett. b), 13, 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone: "7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. (omissis)

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

(omissis)

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo

3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

(omissis)

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "progettazione esecutiva, verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori ed assistenza al collaudo", di cui all'art.3, comma 1 dell' O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020 inerente i lavori di «**PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**», all'operatore economico Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), per un importo contrattuale di € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 47,65% su corrispettivo a base di gara;

DATO ATTO:

-che la spesa di € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato mediante contributi per la ricostruzione post sisma 2016, come da art.4, comma 1 dell'O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020, che testualmente dispone:

"1. Il commissario straordinario, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, con propri decreti autorizza la spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016 e dispone il conseguente trasferimento delle somme ai comuni;

VISTO:

-l'art.31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

(omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 del 11.10.2017, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

VISTO infine:

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;
-Il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

P R O P O N E

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8 del D. Lgs. n.50/2006 e s.m. e i.;

-del D.M. della Giustizia 17.06.2016, recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

02) -PRENDERE ATTO:

-che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:
a)-del "valore dell'opera" (V) stimato, pari ad € 155.000,00 (studio di fattibilità

redatto dal servizio OO.PP.);

b)-delle "prestazioni da affidare"; (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, verifica e validazione

progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo);

scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 36.297,52 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

03) -DI APPROVARE:

- lo "schema di convenzione" come da modello in uso presso questo servizio, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato alla presente;

04) -PRENDERE ATTO:

-che con nota di questo Comune prot.6534 del 31.07.2020, si invitava l'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP) a rimettere:

"(...)offerta, esclusivamente a mezzo PEC, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., per servizio tecnico inerente la (FASE A), nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione dei lavori di: "Piano di emergenza comunale - spazi coperti multifunzione - Copertura campo da tennis da destinare ad attività di primo soccorso e ammassamento";

05) -PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 01/03/2021, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.2318 del 01.03.2021, l'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

3)-Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso;

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

di offrire, per il servizio tecnico di Progettazione esecutiva così come indicato nella sopracitata FASE A) e relative sottocategorie Aa), Ab), Ac) Ad) ovvero Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione esecutiva dei lavori di «**PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**», il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 36.297,52	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) In cifre: 47,65% in lett.: (quarantasettevirgolasessantacinqueper cento)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: € 19.000,00 in lett.: diciannovemila/00
---	--	--

-che il "**corrispettivo netto offerto**" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

-che ai sensi dell'art.31 comma 8, ultimo periodo D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.e i., intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- progettazione e Direzione Lavori Impianti;
- certificazione per acustica;

Cod.Fisc. TRVENC61B04A462J

P.IVA 01275550448".

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio per "progettazione esecutiva, verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori ed assistenza al collaudo", inerente i lavori di «**PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**», come da offerta dell'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 47,65% su corrispettivo a base di gara;

06) -PRENDERE ATTO:

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ad oggetto:

-in applicazione dell'art.36 comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-delle Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare il sub-paragrafo "4.2.1 I requisiti generali e speciali";

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.,

-dell'art.80(Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.;

07) -PRENDERE ATTO:

-che, per quanto concerne "**il possesso da parte sua** (operatore economico) **dei requisiti di carattere generale**", lo stesso, ai nn. 1b), 1c), 1d) e 1e) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

(omissis)

1a)-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/~~dei~~ Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.725 in data 17.06.1987;

1f)-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1g)-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h)-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

(omissis)

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.1(Oggetto e ambito di applicazione), comma 3 della L.R. 02.08.2017, n.25;

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.80(Motivi di esclusione) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della verifica degli ulteriori requisiti di carattere speciale come previsto dalle linee guida n.4 dell' ANAC al punto 4.2.3;

09) -PROCEDERSI:

-all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "progettazione esecutiva, verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori ed assistenza al collaudo", di cui all'art.3, comma 1 dell' O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020 inerente i lavori di "**PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**", all'operatore economico Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), per un importo contrattuale di € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 47,65% su corrispettivo a base di gara;

10) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonerazione dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.";

-delle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti:
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2017, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019, ed in particolare:

-Paragrafo "4.Cauzione provvisoria e coperture assicurative" del "Capo II-Principi Generali";

11)-RITENERE non necessaria, la presentazione, da parte dell'operatore economico in argomento, della cauzione provvisoria di cui al precedente punto;

12)-PRENDERE ATTO dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi 9, 10 lett. b), 13 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13)-DARE ATTO che per l'affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all'art.32 comma 14, nella parte in cui dispone: "(...) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...)";

14)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

15)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n. ZAA30E09A7**;

16)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.6-bis(Conflitto di interessi), introdotto dall'art.1, comma 41 della L. n.190/2012 e s.m.i., della L. n.241/1990 e s.m.i.;

-dell'art.42(Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.7(Obbligo di astensione) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.;

17)-DARE ATTO che nella fattispecie in argomento, non risultano a conoscenza di conflitti di interessi, tali da determinare un obbligo di astensione da parte del R.U.P.;

18)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.29(Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.1(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) commi 16 lett. b) e 32 della L. n.190/2012 e s.m.i.;

-dell'art.37(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

19)-PROCEDERE alla pubblicazione, dell'affidamento diretto di cui trattasi, nei modi e termini di cui al precedente punto;

20)-DARE ATTO:

-che la spesa di € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato mediante contributi per la ricostruzione post sisma 2016, come da art.4, comma 1 dell'O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020, che testualmente dispone:

"1. Il commissario straordinario, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, con propri decreti autorizza la spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016 e dispone il conseguente trasferimento delle somme ai comuni;

21)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.183(Impegno di spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

-dell'art.13(L'impegno della spesa) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

22)-IMPUTARE la spesa di € 19.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, nel modo seguente:

Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019
5	08.01.2.05.99.99.999	2672	O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020	€ 590.000,00

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
EMIDIO geom. ORTOLANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.24(*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*) comma 8 del D. Lgs. n.50/2006 e s.m. e i.;

-del D.M. della Giustizia 17.06.2016, recante: "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016*";

02) -PRENDERE ATTO:

-che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:
a)-del "valore dell'opera" (V) stimato, pari ad € 155.000,00 (studio di fattibilità

redatto dal servizio OO.PP.);

b)-delle "prestazioni da affidare"; (progettazione esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, verifica e validazione

progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo);

scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 36.297,52 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

03) -DI APPROVARE:

- lo "schema di convenzione" come da modello in uso presso questo servizio, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato alla presente;

04) -PRENDERE ATTO:

-che con nota di questo Comune prot.6534 del 31.07.2020, si invitava l'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP) a rimettere:

"(...)offerta, esclusivamente a mezzo PEC, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., per servizio tecnico inerente la (FASE A), nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione dei lavori di: "Piano di emergenza comunale - spazi coperti multifunzione - Copertura campo da tennis da destinare ad attività di primo soccorso e ammassamento";

05) -PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 01/03/2021, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.2318 del 01.03.2021, l'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

3)-Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso;

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

di offrire, per il servizio tecnico di Progettazione esecutiva così come indicato nella sopracitata FASE A) e relative sottocategorie Aa), Ab), Ac) Ad) ovvero Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione esecutiva dei lavori di «« PIANO DI EMERGENZA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO", il seguente ribasso:

<p>Corrispettivo a base di gara:</p> <p>€ 36.297,52</p>	<p>Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)</p> <p>In cifre: 47,65%</p> <p>in lett.: (quarantasettevirgolasessantacinquepercento)</p>	<p>Corrispettivo, netto offerto:</p> <p>in cifre: € 19.000,00</p> <p>in lett.:diciannovemila/00</p>
--	--	--

-che il "**corrispettivo netto offerto**" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

-che ai sensi dell'art.31 comma 8, ultimo periodo D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.e i., intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- progettazione e Direzione Lavori Impianti;
- certificazione per acustica;

Cod.Fisc. TRVFNC61B04A462J

P.IVA 01275550448".

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio per "progettazione esecutiva, verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori ed assistenza al collaudo", inerente i lavori di «**PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**», come da offerta dell'Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 47,65% su corrispettivo a base di gara;

06) -PRENDERE ATTO:

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ad oggetto:

-in applicazione dell'art.36 comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-delle Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare il sub-paragrafo "4.2.1 I requisiti generali e speciali";

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.,

-dell'art.80(Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.;

07) -PRENDERE ATTO:

-che, per quanto concerne "**il possesso da parte sua** (operatore economico) **dei requisiti di carattere generale**", lo stesso, ai nn. 1b), 1c), 1d) e 1e) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

(omissis)

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

(omissis)

1a)-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/~~dei~~ Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.725 in data 17.06.1987;

1f)-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.15 del 08-03-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

1g)-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h)-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

(omissis)

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.1(Oggetto e ambito di applicazione), comma 3 della L.R. 02.08.2017, n.25;

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.80(Motivi di esclusione) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della verifica degli ulteriori requisiti di carattere speciale come previsto dalle linee guida n.4 dell' ANAC al punto 4.2.3;

09) -PROCEDERSI:

-all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "progettazione esecutiva, verifica e validazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori ed assistenza al collaudo", di cui all'art.3, comma 1 dell' O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020 inerente i lavori di "**PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - SPAZI COPERTI MULTIFUNZIONE - COPERTURA CAMPO DA TENNIS DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E AMMASSAMENTO**", all'operatore economico Ing. FRANCESCO TROVARELLI di Ascoli Piceno (AP), per un importo contrattuale di € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 47,65% su corrispettivo a base di gara;

10) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.";

-delle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2017, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019, ed in particolare:

-Paragrafo "4.Cauzione provvisoria e coperture assicurative" del "Capo II-Principi Generali";

11) -RITENERE non necessaria, la presentazione, da parte dell'operatore economico in argomento, della cauzione provvisoria di cui al precedente punto;

12) -PRENDERE ATTO dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi 9, 10 lett. b), 13 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DARE ATTO che per l'affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all'art.32 comma 14, nella parte in cui dispone: "(...) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...)";

14)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

15)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n. ZAA30E09A7**;

16)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.6-bis(*Conflitto di interessi*), introdotto dall'art.1, comma 41 della L. n.190/2012 e s.m.i., della L. n.241/1990 e s.m.i.;
-dell'art.42(*Conflitto di interesse*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell'art.7(*Obbligo di astensione*) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.;

17)-DARE ATTO che nella fattispecie in argomento, non risultano a conoscenza di conflitti di interessi, tali da determinare un obbligo di astensione da parte del R.U.P.;

18)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.29(*Principi in materia di trasparenza*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.1(*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) commi 16 lett. b) e 32 della L. n.190/2012 e s.m.i.;

-dell'art.37(*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

19)-PROCEDERE alla pubblicazione, dell'affidamento diretto di cui trattasi, nei modi e termini di cui al precedente punto;

20)-DARE ATTO:

-che la spesa di € 19.000,00 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato mediante contributi per la ricostruzione post sisma 2016, come da art.4, comma 1 dell'O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020, che testualmente dispone:

"1. Il commissario straordinario, successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza, con propri decreti autorizza la spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016 e dispone il conseguente trasferimento delle somme ai comuni;

21)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.183(*Impegno di spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

-dell'art.13(*L'impegno della spesa*) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

22)-IMPUTARE la spesa di € 19.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, nel modo seguente:

Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev. iniz. CO 2019
5	08.01.2.05.99.99.999	2672	O.C.S.R. n.104 del 29/06/2020	€ 590.000,00

del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
geom. TROBBIANI CARLO

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è:

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4[^] Comma del D.LGS. n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 02-04-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Dott.ssa Sabrina Roncati)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.